



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/08107

Del: 11/11/2025

Esecutivo Da: 11/11/2025

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

AQ0972/2025 denominato "Delega per Interventi relativi alle interferenze con la fibra ottica e gli impianti di videosorveglianza cittadina, nell'ambito delle opere specialistiche dei lavori di realizzazione della Linea 3.2.1 tratta "Piazza della Libertà – Bagno a Ripoli"" da realizzare nell'ambito dell'investimento con CUP H41J22000280003 finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU con risorse afferenti la Misura 2 Componente 2 Investimento 4.2 "Sviluppo trasporto rapido di massa" nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e che gode del contributo FSC 2014-2020 e di fondi della Regione Toscana - Approvazione progetto ad Accordo quadro AQ0972/2025 e affidamento in house a SILFI S.p.a. (CIG B8C6FC7A04 - Codice opera 230071)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE

Premesso che:

- in data 2 dicembre 2024 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 2024/C/00083 avente ad oggetto *"Approvazione del DUP 2025-2027 e contestuale presa d'atto della avvenuta verifica dello stato di attuazione del DUP 2024-2026 al primo semestre 2024"*;
- in data 13 gennaio 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 2025/C/00001 avente ad oggetto *"Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati"*;

- in data 21 gennaio 2025 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. DG/2025/00018, avente ad oggetto *“Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027. Approvazione”*;
- in data 14 marzo 2025 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 89/2025, avente ad oggetto *“Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 -2027. Approvazione”*;
- con decreto della Sindaca n. 45/2024 del 19 dicembre 2024 è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione della Direzione Servizi Tecnici;

Richiamati tutti gli atti posti in essere relativamente al progetto volto alla realizzazione della Linea tramviaria 3.2.1 tratta *“Piazza della Libertà – Bagno a Ripoli”*, investimento contraddistinto dal CUP H41J22000280003 e cofinanziato con risorse afferenti la Misura 2 Componente 2 Investimento 4.2 *“Sviluppo trasporto rapido di massa”* nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di titolarità del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, nonché con contributo FSC 2014-2020 e con fondi della Regione Toscana, per il quale il Comune di Firenze è soggetto attuatore, ed in particolare:

- la determinazione dirigenziale n. 3953/2025 del 28 maggio 2025, recante *“Sistema tramviario fiorentino. Linea 3.2.1 tratta “piazza della Libertà – Bagno a Ripoli” (finanziato dall’Unione Europea-Next Generation EU TRASPORTO RAPIDO DI MASSA-MISURA M2C2 – INVESTIMENTO 4.2 DEL PNRR; gode del contributo FSC 2014-2020 e di fondi di Regione Toscana). Delega alla Direzione Servizi Tecnici per lavorazioni interferenti con fibra ottica e videosorveglianza cittadina. Cod. opera 230071 - CUP H41J22000280003”*;

Tenuto conto che con il succitato provvedimento dirigenziale le somme delegate alla Direzione Servizi Tecnici, nell’ambito della realizzazione della Linea 3.2.1 tratta *“Piazza della Libertà – Bagno a Ripoli”*, per l’esecuzione delle lavorazioni relative alle interferenze con la fibra ottica e gli impianti di videosorveglianza cittadina, ammontano complessivamente ad € 457.653,23, spesa che trova copertura a valere sull’impegno 2025/1959/8 del codice opera 230071 finanziato a mutuo assunto con DD/2024/10342 del 19 dicembre 2024, recante *“Cassa Depositi e Prestiti Spa (CDP) – Prestito flessibile di € 28.882.053,08= per quota parte Sistema tramviario fiorentino - Realizzazione linea 3.2.1 - Tratta Piazza Libertà - Bagno a Ripoli – Codici Opera 220157 – 220159 – 220529 – 230071 – 230285 - 240409 – 240142 -240479 - CUP H41J22000280003 – Assunzione di impegni e accertamenti”*;

Considerato pertanto che si rende necessario eseguire opere specialistiche connesse alle interferenze con la rete di fibra ottica e con gli impianti di videosorveglianza cittadina, al fine di garantire la continuità e la sicurezza dei servizi tecnologici urbani, realizzando provvisori e spostamenti funzionali alla realizzazione della nuova tratta Tramviaria 3.2.1 *“Piazza Libertà – Bagno a Ripoli”*;

Tenuto conto che, a tale scopo, i tecnici della Direzione Servizi Tecnici hanno predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica ad Accordo quadro AQ0972/2025, denominato *“Delega per Interventi*

relativi alle interferenze con la fibra ottica e gli impianti di videosorveglianza cittadina, nell'ambito delle opere specialistiche dei lavori di realizzazione della Linea 3.2.1 tratta "piazza della Libertà – Bagno a Ripoli"”;

Visto pertanto il progetto di fattibilità tecnico-economica AQ0972/2025, costituito dai seguenti elaborati, allegati quali parte integrante e sostanziale al presente provvedimento:

- Relazione tecnico economica;
- Quadro economico;
- Elenco Prezzi Unitari;
- Capitolato Speciale d'Appalto parte I;
- Capitolato speciale d'Appalto parte II;
- Disciplinare tecnico relativo a ripristini stradali;
- Computo metrico estimativo (relativo al contratto attuativo 1 ed al contratto attuativo 2);
- Verbale di verifica del progetto;

Rilevato che il quadro economico della spesa dell'intervento ad Accordo quadro AQ0972/2025 è il seguente:

AQ0972/2025	
<i>“Delega per Interventi relativi alle interferenze con la fibra ottica e gli impianti di videosorveglianza cittadina, nell'ambito delle opere specialistiche dei lavori di realizzazione della Linea 3.2.1 tratta “piazza della Libertà – Bagno a Ripoli”</i>	
CODICE OPERA 230071 – CUP H41J22000280003	
DESCRIZIONE	TOTALE
Lavori soggetti a r/a (inclusi € 123.276,35 per costi della manodopera)	€ 391.873,40
Oneri della sicurezza non soggetti a r/a	€ 6.000,00
Lavori + Oneri (base d'asta)	€ 397.873,40
IVA 10%	€ 39.787,34

<p style="text-align: center;">AQ0972/2025</p> <p style="text-align: center;"><i>“Delega per Interventi relativi alle interferenze con la fibra ottica e gli impianti di videosorveglianza cittadina, nell’ambito delle opere specialistiche dei lavori di realizzazione della Linea 3.2.1 tratta “piazza della Libertà – Bagno a Ripoli”</i></p> <p style="text-align: center;">CODICE OPERA 230071 – CUP H41J22000280003</p>	
DESCRIZIONE	TOTALE
Lavori + Oneri + IVA	€ 437.660,74
Incentivo funzioni tecniche ex art. 45 d.lgs. 36/2023 (80% del 2%)	€ 6.365,97
IRAP (8,5%)	€ 541,11
Polizza progettisti	€ 167,11
Imprevisti	€ 12.918,30
Totale Quadro Economico intervento	€ 457.653,23

Preso atto che, diversamente da quanto indicato nel quadro economico riportato nei documenti progettuali, la voce di spesa relativa all’accordo bonario non è più una voce obbligatoria per legge nel quadro economico di un’opera pubblica (D.M. 17 marzo 2020 e d.lgs. n. 36/2023). Pertanto, è opportuno non inserire tale accantonamento, destinando le relative risorse ad altre finalità ammissibili, in coerenza con il principio di efficienza della spesa pubblica. In particolare, tali risorse sono state utilizzate per prevedere l’incremento dell’accantonamento per polizza progettisti e per incrementare le somme già destinate ad “imprevisti”;

Preso atto altresì che nella relazione tecnica del sottoscritto Responsabile Unico del Progetto si dichiara che:

- il progetto non necessita dei titoli di cui al DPR n. 380/01, in quanto corredato di “Verbale di Validazione”;
- gli interventi da effettuare non comporteranno trasformazioni edilizio-urbanistiche;
- ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 81/2008, non si applicano le disposizioni per la redazione del piano di sicurezza pur rimanendo l’obbligo di acquisire il piano operativo di sicurezza e il piano sostitutivo di sicurezza a cura dell'affidatario dei lavori;

- il progetto tiene conto dell'intero costo dell'opera ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 co. 2 e 3 d.l. n. 55/83, conv. con mod. nella L. n. 131/83 e art. 14 co. 4 d.lgs. n. 36/2023;
- trattandosi di interventi che non comportano trasformazioni edilizio – urbanistiche, non occorre l'attestazione di conformità agli strumenti urbanistici né l'acquisizione dei nulla osta di cui all'art. 2 co. 60 L. n. 662/96;
- i prezzi di perizia sono congrui e viene espresso parere favorevole all'approvazione del progetto;

Dato atto che l'intervento progettato determina un accrescimento del valore patrimoniale dell'Ente e pertanto la spesa in questione è da considerarsi spesa d'investimento;

Richiamati altresì:

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target e ss.mm.ii;
- il decreto-legge n. 152/2021 del 6 novembre 2021, conv. con mod. dalla L. n. 233/2021, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il comunicato del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 17 dicembre 2021, sul corretto utilizzo delle risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, che impone ai beneficiari delle suddette risorse il rispetto della disciplina in tema di appalti pubblici;
- il decreto-legge n. 77/2021 del 31 maggio 2021, conv. nella L. n. 108/2021 del 29 luglio 2021, concernente la *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, che ha definito il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal PNRR;
- l'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante *Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo"* a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- la Circolare MEF-RGS n. 33/2022 del 13 ottobre 2022 recante "*Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)*";
- l'art. 225 co. 8 del d.lgs. n. 36/2023, che recita "*In relazione alle procedure di affidamento e ai*

contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC (...) si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR (...)”;

Richiamato in particolare l’art. 48 co. 2 d.l. n. 77/2021, conv. nella L. n. 108/2021, che stabilisce che sia nominato, per ogni procedura afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, un Responsabile Unico del Procedimento il quale *“Con propria determinazione dirigenziale adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera”*;

Dato atto che il Responsabile unico di progetto (RUP) dell’intervento in commento è il sottoscritto Ing. Filippo Cioni;

Rilevato che, per le ragioni anzidette, in conformità a quanto prescritto dall’art. 48 co. 2 d.l. n. 77/2021, come convertito, con il presente atto si procede altresì all’approvazione del Verbale di Validazione del progetto ad Accordo quadro AQ0972/2025 in commento, a firma del sottoscritto Responsabile Unico del Progetto in data 17 settembre 2025;

Tenuto conto che le attività da realizzare oggetto del presente provvedimento rientrano tra le prestazioni regolamentate dalla convenzione in essere tra il Comune di Firenze e la società SILFI S.p.A., società *in house providing* del Comune, affidataria della gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, videosorveglianza e reti tecnologiche cittadine;

Premesso che:

- la società SILFI S.p.A. è una società che provvede all’erogazione di servizi impiantistici, informatici e di informazione;
- dal primo marzo 2016 SILFI S.p.A. è diventata una società *in house* interamente soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Firenze;
- successivamente la società ha ampliato la propria compagine sociale con altri soci pubblici rispetto al solo Comune di Firenze, e nel settembre 2021 ha adottato come brand/logo “Firenze Smart” per meglio rappresentare i nuovi servizi offerti;
- oggi la società fornisce i tradizionali servizi relativi agli impianti del Comune di Firenze (tra cui la gestione dell’illuminazione pubblica, della rete semaforica, delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, delle telecamere, della fibra proprietaria e dei pannelli a messaggio variabile) e affianca a essi — in modo sempre più integrato ed efficace — una ampia gamma di servizi online rivolti ai cittadini dei Comuni soci;

- con la delibera di Giunta n. 48/2016 del 24 febbraio 2016, in esecuzione di quanto stabilito dal Consiglio Comunale con le delibere n. 35/2015 e 65/2015, è stato disposto di affidare a SILFI S.p.A., per una durata di nove anni (primo marzo 2016 – 28 febbraio 2025), i servizi relativi alla gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamenti e riqualificazioni dei sistemi impiantistici e tecnologici a servizio della viabilità comunale;
- con la stessa delibera di Giunta n. 48/2016 è stato approvato lo schema di Contratto Generale di Servizio fra Comune di Firenze e SILFI S.p.A.;
- il Contratto Generale di Servizio, con il quale sono stati affidati alla suddetta società in house, tra le varie, la manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamenti e riqualificazioni del sistema di videosorveglianza della viabilità urbana, della rete comunale in fibra ottica, è stato sottoscritto tra il Comune di Firenze e SILFI S.p.A. in data 29 febbraio 2016, rep. n. 64515;
- con determinazione dirigenziale n. 6043/2016 del 19 giugno 2016 è stato approvato il Disciplinare Tecnico Attuativo dei servizi da svolgere da parte di SILFI S.p.A. per conto della Direzione Servizi Tecnici;
- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 216/2020 del 28 luglio 2020 è stato disposto di prorogare la scadenza del contratto generale di servizio al 28 febbraio 2027 a fronte dell'emergenza-COVID e per evitare alterazioni degli importi annuali di restituzione dell'investimento e condizioni economiche della società;

Considerato che il rapporto con SILFI S.p.A. ha avuto anche ulteriori aggiornamenti societari e gestionali (es. ampliamento soci, modifica oggetto sociale) che rafforzano la qualifica di “società in house a capitale interamente pubblico” e la dominanza pubblica nella compagine azionaria;

Tenuto conto che, in ragione di quanto sopra, la scelta dell'affidamento in house per l'Accordo Quadro in oggetto trova piena giustificazione nella continuità e coerenza con gli strumenti contrattuali e societari già in essere con SILFI S.p.A., nonché con la disciplina del D.Lgs. n. 36/2023;

Richiamati pertanto il D.Lgs. n. 36/2023, “Codice dei contratti pubblici”, e in particolare:

- l'art. 7, “Principio di auto-organizzazione amministrativa”, che stabilisce che le pubbliche amministrazioni «possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture», a condizione che venga adottato un provvedimento motivato;
- l'Allegato I.1, art. 3 co. 1 lett. e), che definisce «affidamento in house» come «l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica controllata»;

Vista la convenzione vigente tra il Comune di Firenze e SILFI S.p.A., che individua la società quale gestore dei servizi tecnologici comunali e prevede la possibilità di delegare interventi specialistici inerenti alla propria sfera di competenza;

Viste altresì le Linee Guida ANAC e la giurisprudenza consolidata (Corte di Giustizia UE, causa C-107/98 Teckal) in materia di affidamenti in house;

Considerato che:

- SILFI S.p.A. è una società a totale partecipazione pubblica, controllata dal Comune di Firenze, che esercita su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- l'attività che deve essere affidata rientra nell'oggetto sociale e nelle funzioni istituzionali previste dalla convenzione vigente tra il Comune di Firenze e SILFI S.p.A.;

Considerato che l'affidamento diretto in house risulta coerente con la disciplina derogatoria di cui all'art. 7 D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di attività ricompresa nel perimetro di competenza della società in house e non avente natura concorrenziale sul mercato;

Premesso e considerato quanto sopra, e richiamate tutte le norme e riferimenti:

- il procedimento di affidamento diretto in house delle prestazioni di cui all'Accordo Quadro AQ0972/2025 si è perfezionato sulla piattaforma START fornita dalla Regione Toscana, piattaforma di approvvigionamento digitale certificata ex artt. 25 e 26 d. lgs. n. 36/2023 ai fini sia della tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;
- il CIG relativo al presente procedimento di affidamento è B8C6FC7A04, acquisito tramite la succitata piattaforma sia ai fini della tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;
- il procedimento è contraddistinto dal n. 039716/2024, pubblicato in data 7 ottobre 2025 e con termine per la presentazione dell'offerta fissato per il giorno 22 ottobre 2025;
- l'importo complessivo a base della procedura di affidamento dell'intervento in oggetto è pari ad € 397.873,40 (di cui costi della manodopera pari a € 123.276,35 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 6.000,00);
- le prestazioni ricadono interamente nella categoria prevalente SOA OS19, "Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati", per € 397.873,40 (di cui costi della manodopera pari a € 123.276,35 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 6.000,00);
- il CPV è 45233292-2, "Installazione di dispositivi di sicurezza";
- il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 18 del Codice e dell'allegato I.1;

Considerato altresì che:

- in data 23 ottobre 2025, presso gli Uffici della Direzione Servizi Tecnici, sono state valutate la documentazione e l'offerta telematica pervenuta da SILFI S.p.A. (C.F. e P.IVA 06625660482), che si allega al presente atto quale parte integrante;

- SILFI S.p.A., con sede legale in Firenze (FI), via Dei della Robbia, n. 47, ha offerto un ribasso del 12,00000 % sull'importo posto a base del procedimento di affidamento diretto;

- poiché ad oggi per i procedimenti di affidamento diretto ex art. 50 d.lgs. n. 36/2023 la piattaforma regionale START non permette agli operatori economici di specificare la quota di costi della manodopera (diversamente dalle altre procedure di gara che possono essere espletate sulla summenzionata piattaforma), l'aggiudicatario ha dichiarato i costi della manodopera afferenti all'AQ0972/2025 attraverso il modulo "Dichiarazione costi della manodopera", documento che si allega al presente provvedimento a corredo dell'offerta, stimandoli in € 123.276,35 (corrispondenti a quelli indicato dalla stazione appaltante in fase di affidamento);

- pertanto, l'esito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art. 1 d.lgs. n. 36/2023, ha consentito di individuare quale soggetto aggiudicatario dell'accordo quadro AQ0972/2025 ai sensi dell'art. 7 del Codice l'operatore SILFI S.p.A., con sede legale in Firenze (FI), via Dei della Robbia, n. 47 (C.F. e P.IVA 06625660482), sulla base dell'offerta di ribasso del 12,00000 %, per un importo massimo di lavori affidabili, nell'ambito del predetto accordo quadro, di € 397.873,40 (di cui costi della manodopera pari a € 123.276,35 e oneri per la sicurezza pari a € 6.000,00) oltre IVA al 10%, sulla base del CIG B8C6FC7A04, come emerge dall'allegato verbale contenente l'esito del procedimento di affidamento diretto in house a firma del sottoscritto RUP in data 24 ottobre 2025;

Considerato che trattandosi di progetto ad Accordo Quadro, la minore spesa, determinata sulla base del ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria sull'importo dei lavori posto a base di gara, non modifica l'importo totale dell'Accordo Quadro in oggetto, ma serve soltanto a quantificare le maggiori prestazioni che potranno essere, eventualmente, richieste ed affidate alla medesima, mediante i relativi accordi attuativi, fino alla concorrenza di detto importo totale lordo;

Dato atto altresì:

- che ai sensi dell'art. 106 d.lgs. n. 36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta;

- che a seguito dell'esecutività del presente provvedimento il contratto normativo di accordo quadro in oggetto verrà stipulato mediante scrittura privata non autenticata ai sensi dell'art. 18 co. 1 d.lgs. n. 36/2023;

- che trattandosi di affidamento *in house providing*, ai sensi degli artt. 7 e 14 del D.Lgs. 36/2023, non trova applicazione l'obbligo di prestazione della cauzione definitiva di cui all'art. 117 d.lgs. n.

36/2023, in quanto gli obblighi di regolare esecuzione sono garantiti dalla Convenzione e dal Contratto Generale di Servizio in essere tra il Comune di Firenze e la società SILFI S.p.A.;

Preso atto che a norma dell'art. 11 co. 2 d.lgs. n. 36/2023, SILFI S.p.A. ha indicato nel "Modello A – Dichiarazioni integrative al DGUE" (conservato agli atti dell'Ufficio scrivente), che al personale impiegato nell'appalto verrà applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro avente codice alfanumerico C064 per i lavoratori dipendenti delle imprese per il settore metalmeccanico e installazione impianti;

Vista altresì la verifica positiva del possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e ss d.lgs. n. 36/2023;

Tenuto conto altresì che l'art. 47 del D.L. n. 77/2021 prevede varie disposizioni in materia di pari opportunità e di inclusione lavorativa nei contratti pubblici finanziati con fondi strutturali e con risorse PNRR e PNC, alcune delle quali da verificare in sede di gara al ricorrere del relativo presupposto ed altre in sede successiva;

Rilevato, in particolare, che:

- il comma 4 del citato articolo 47 stabilisce, quale requisito necessario dell'offerta, l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;
- il comma 7 del medesimo articolo prevede che le stazioni appaltanti possano non inserire tali obblighi o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata motivazione qualora l'oggetto del contratto o la natura del progetto rendano impossibile o incompatibile la loro applicazione;

Richiamate le *Linee guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC*, approvate con Decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, pubblicate nella G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021, e in particolare il paragrafo 6, relativo alle deroghe e alle motivazioni di riduzione delle percentuali obbligatorie;

Visto inoltre l'art. 57 D.Lgs. n. 36/2023 che ribadisce, tra i principi generali dell'azione contrattuale pubblica, la promozione della parità di genere, generazionale e dell'inclusione lavorativa delle persone con disabilità;

Visto il Decreto n. 3217/2024 del 30 dicembre 2024, emanato dal Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il quale sono stati individuati, per l'anno 2025, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna superiore al 25 per cento del valore medio annuo, e rilevato che nel settore delle costruzioni il tasso di occupazione femminile risulta pari al 9,0 per cento;

Dato atto che il presente affidamento, ancorché finanziato con risorse PNRR (Misura M2C2 – Investimento 4.2), avviene *in house providing* ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 36/2023 in favore della società SILFI S.p.A., società interamente pubblica e soggetta a controllo analogo del Comune di Firenze, e che pertanto non trovano applicazione le disposizioni procedurali dell'art. 57 del Codice né gli obblighi assunzionali di cui all'art. 47 D.L. n. 77/2021, riferiti alle procedure di gara concorrenziali;

Resta tuttavia fermo l'impegno dell'Amministrazione e della società in house SILFI S.p.A. a promuovere e sostenere i principi di parità di genere, pari opportunità generazionali e inclusione lavorativa, in coerenza con le previsioni del Contratto Generale di Servizio, con la Convenzione vigente e con le Linee guida nazionali in materia, assicurando che, nell'ambito delle attività eseguite, siano comunque valorizzati comportamenti organizzativi e gestionali coerenti con i principi di uguaglianza, inclusione e non discriminazione;

Tenuto conto che questo provvedimento è privo di rilievo contabile, dovendo provvedere all'assunzione dei singoli impegni di spesa contestualmente all'approvazione dei singoli contratti esecutivi;

Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

- l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

Viste le disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025/2027 – sottosezione 2.3 – Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89/2025 del 14 marzo 2025, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 12/2021 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023;

Dato atto dell'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche solo potenziali, nei confronti dell'oggetto dell'affidamento, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15 co. 1 e 4 del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2013 del 7 febbraio 2013, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/2015 del 16 dicembre 2015;

Visti:

- il d.lgs. n. 36/2023;
- il d.l. n. 77/2021, conv. con mod dalla L. n. 108/2021;
- l'art. 81 co. 3 Statuto del Comune di Firenze;
- l'art. 107 d.lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- l'art. 16 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di approvare l'allegato progetto di fattibilità tecnico-economica AQ0972/2025 denominato "Delega per Interventi relativi alle interferenze con la fibra ottica e gli impianti di videosorveglianza cittadina, nell'ambito delle opere specialistiche dei lavori di realizzazione della Linea 3.2.1 tratta "Piazza della Libertà – Bagno a Ripoli"" da realizzare nell'ambito dell'investimento con CUP H41J22000280003 finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU con risorse afferenti la Misura 2 Componente 2 Investimento 4.2 "Sviluppo trasporto rapido di massa" nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e che gode del contributo FSC 2014-2020 e di fondi della Regione Toscana, ammontante a complessivi € 457.653,23, articolati come da quadro economico descritto in narrativa e che in questa sede si intende espressamente richiamato, finanziato sulle risorse delegate con la richiamata DD/2025/03953 del 28 maggio 2025, risorse disponibili a valere sull'impegno 2025/1959/8 del codice opera 230071;

2. di approvare l'allegato Verbale di validazione del progetto di fattibilità tecnico economica ad Accordo quadro AQ0972/2025 ai sensi dell'art. 48. co. 2 D.L. n. 77/2021, conv. con mod dalla L. n. 108/2021;

3. di dare atto che il sottoscritto Responsabile Unico del Progetto, tenuto conto delle attività da realizzare oggetto del presente provvedimento e rientranti tra le prestazioni regolamentate dalla convenzione in essere tra il Comune di Firenze e la società SILFI S.p.A., società *in house providing* del Comune, affidataria della gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, videosorveglianza e reti tecnologiche cittadine, ha stabilito di procedere mediante affidamento in house per l'Accordo Quadro in oggetto, strumento che trova piena giustificazione nella continuità e coerenza con gli strumenti contrattuali e societari già in essere con SILFI S.p.A., nonché con la disciplina del D.Lgs. n. 36/2023;
4. di procedere all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro AQ0987/2025 all'operatore SILFI S.p.A., con sede legale in Firenze (FI), via Dei della Robbia, n. 47 (C.F. e P.IVA 06625660482), sulla base dell'offerta di ribasso del 12,00000 %, per un importo massimo di lavori affidabili, nell'ambito del predetto accordo quadro, di € 397.873,40 (di cui costi della manodopera pari a € 123.276,35 e oneri per la sicurezza pari a € 6.000,00) oltre IVA al 10%, sulla base del CIG B8C6FC7A04;
5. di dare atto che l'affidamento diretto in house risulta coerente con la disciplina derogatoria di cui all'art. 7 D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di attività ricompresa nel perimetro di competenza della società in house e non avente natura concorrenziale sul mercato;
6. di approvare il verbale contenente l'esito del procedimento di affidamento diretto in house a firma del sottoscritto RUP in data 24 ottobre 2025, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
7. l'aggiudicazione viene fatta sulla base dell'offerta, allegata quale parte integrale al presente provvedimento, e del capitolato speciale d'appalto approvato con il presente provvedimento, i cui contenuti verranno richiamati nel successivo contratto da sottoscrivere tra le parti dopo l'esecutività del presente provvedimento;
8. di dare atto che, trattandosi di affidamento in house providing, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 36/2023, non trova applicazione l'obbligo di prestazione della cauzione definitiva, in quanto gli obblighi di regolare esecuzione sono garantiti dalla Convenzione e dal Contratto Generale di Servizio in essere tra il Comune di Firenze e la società SILFI S.p.A.;
9. di dare atto che il quadro economico generale della spesa dell'AQ0972/2025 in oggetto, a seguito dell'aggiudicazione a SILFI S.p.A., è quello descritto in narrativa, che qui si intende espressamente richiamato, tenuto conto che trattandosi di progetto ad Accordo Quadro, la minore spesa, determinata sulla base del ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria sull'importo dei lavori posto a base di gara, non modifica l'importo totale dell'Accordo Quadro in oggetto, ma serve soltanto a quantificare le maggiori prestazioni che potranno essere, eventualmente, richieste ed affidate alla medesima, mediante i relativi accordi attuativi, fino alla concorrenza di detto importo totale lordo;
10. di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al d.lgs. n. 33/2013;

11. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il sottoscritto Ing. Filippo Cioni, che dichiara l'insussistenza di cause di conflitto di interessi nei confronti dell'aggiudicataria dell'accordo quadro e dell'oggetto dell'affidamento ex art. 16 d.lgs. n. 36/2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

AQ0972-25 CM CA1_signed_signed_signed.pdf - 86f66d7c23997aa18490ea072c9c027ad3e6009d29f6a5cc8719f153e600b08a
AQ0972-25 CM CA2_signed_signed_signed.pdf - e95eb2eb7f9d26bbccf3cbccd0c81e8636324bea14a921816947c7e90d6e3bfd
AQ0972-25 CSA PARte 1_signed_signed_signed.pdf - 820498ae9179d9247a04ea560eb5c289e3feee085d8e163ad16ffe541038aa75
AQ0972-25 CSA PARte 2_signed_signed_signed.pdf - 0cf294ac1c80f5562a70b2d07cb13e653a65afa891c40abe88808f98958d1072
AQ0972-25 EPU_signed_signed_signed.pdf - 786c6c510ac7c8a27330ba53f69c30a775ba30bea9f686d128a365b3582d2a6f
AQ0972-25 NIM_signed_signed_signed.pdf - 894ebef747262f9566eab385e82cc9ff50bc1b129ee49d1aa676a8403b01e527
AQ0972-25 Quadro economico_signed_signed_signed.pdf - 1595c68fcb334eeb6ba1fdddf23390cfb54d41ec8826a9ddee4c71b588f46105
AQ0972-25 RT_signed_signed_signed.pdf - a3bfdd5e285d5f1ed36ce96744755eb2fb2f6e81324f8874fb4207b4ffa2c45c
AQ0972-25 Validazione_signed_signed_signed.pdf - d283734e288d5a2eaf4c1383bd4cadba817743b6ae49a282e1f7aa025f0b21e1
AQ0972-25 Verifica_signed_signed_signed.pdf - 2b574d6c590618c327c27cbea4f034678b55dfae5d08185616f30b8ffca71c2f
OffEcon_134837_1_22102025101405_signed (1).pdf - a6316080328ee43869d6c498b737241a287932545a96ec35c0b42ff743f6e6d1
Offerta_manodopera_signed (1).pdf - 7603db20df0045e4b299a178440aad6cbd0f89740e16532c67a88359b434b487
VERBALE PNRRaq0972_signed.pdf - 2e4ec248f5bf563947f4974323d4e84c6863750263841c029f6ae5d3dbc99cf5

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Filippo Cioni

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.